



SENT. n. 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21366 del registro di Segreteria, propo-

sto dalla sig.ra C. B., nata a *Omissis* il *Omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv.

Andrea Frau, il quale ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata

dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni, presso il cui studio è elet-

tivamente domiciliata

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Re-

gionale dell'Ente in Genova;

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 2.2.2024 l'Avv. Laura Bonati in sostituzione,

su delega, dell'Avv. Frau per la ricorrente e l'Avv. Fuochi per l'Istituto

resistente ed all'esito della camera di consiglio in pari data;

Ritenuto in

	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra C., esponendo di essere stata insegnante di	
	scuola di primo grado, titolare di Pensione anticipata n. 50248304 liquidata	
	con il sistema misto con decorrenza dal 1.9.2017, lamenta che il suo tratta-	
	mento di quiescenza sia stato calcolato sulla base dei dati stipendiali privi degli	
	aggiornamenti conseguenti gli aumenti salariali derivanti dal rinnovo, con ef-	
	fetto retroattivo, del CCNL di categoria.	
	Ella rappresenta che con domanda del 18.6.2019 ha presentato all'INPS richie-	
	sta di riliquidazione della pensione, previa rivalutazione della propria situa-	
	zione previdenziale con l'applicazione dei benefici derivanti dall'applicazione	
	dell'ultimo CCNL, alla quale l'Istituto ha replicato con nota del 18.11.2020	
	facendo sapere che <i>“per la riliquidazione della posizione pensionistica in og-</i>	
	<i>getto non risulta alla data odierna nessun inserimento di miglioramenti con-</i>	
	<i>trattuali (ultimo miglio) da parte dell'amministrazione di appartenenza. Si ri-</i>	
	<i>mane pertanto in attesa di un invio da parte dell'Amministrazione”.</i>	
	La medesima evidenza che, essendo rimasto privo di riscontro il ricorso av-	
	verso tale comunicazione presentato al Comitato provinciale INPS, ha quindi	
	reiterato la richiesta di adeguamento della sua posizione pensionistica con	
	istanza del 22.11.2022, alla quale la Ragioneria dello Stato della Spezia ha ri-	
	sposto con nota del 28.11.2022 precisando che <i>“gli arretrati relativi al rinnovo</i>	
	<i>del contratto collettivo nazionale CCNL 2016-2018 sono stati liquidati sulla</i>	
	<i>rata di maggio 2018 con emissione speciale arretrati per un importo netto di</i>	
	<i>Euro 361,83, come si evince dai prospetti allegati alla presente. Si informa che</i>	
	<i>è già stata inviata all'INPS la situazione partitaria aggiornata sulla base</i>	
	<i>dell'aumento contrattuale (Mod. 51 C.G.) per l'adeguamento della posizione</i>	
	2	

pensionistica dell'interessato."

Infine, la ricorrente soggiunge che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha fatto presente di aver provveduto, con nota del 18.1.2021, ad inoltrare all'INPS la modulistica PL2 e lamenta di non aver ricevuto dall'odierna controparte alcuna indicazione circa l'adeguamento della propria posizione pensionistica.

La sig.ra C., pertanto, rassegna le seguenti conclusioni: *"Piaccia al Giudice Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di cui in premessa condannare l'INPS alla ricostituzione e conseguente riliquidazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta secondo l'applicazione dei criteri dell' "ultimo miglio", con decorrenza dal settembre 2017 ed interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo sulle rate arretrate. Oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo medio tempore liquidato, sino al saldo. Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario"*.

L'INPS si è costituito con memoria del 10.10.2023, contestando genericamente il ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 13.10.2023, i difensori delle parti hanno concordemente richiesto il rinvio della trattazione per consentire la definizione della controversia in via amministrativa e questo giudice ha, conseguentemente, fissato l'udienza del 15.12.2023.

A tale udienza, non constando novità quanto alla risoluzione stragiudiziale della lite, gli avvocati hanno reiterato la richiesta di un breve rinvio per consentire all'Istituto di prendere posizione. In accoglimento di detta richiesta, con ordinanza a verbale, questo giudice ha rinviato la trattazione all'udienza del

	2.2.2024 concedendo termine fino a 10 giorni prima di tale data per il deposito	
	di documentazione attestante lo stato dell'iter di definizione della controversia	
	in via amministrativa, nonché di eventuali note a difesa e fino a 5 giorni prima	
	per l'eventuale deposito di repliche.	
	Con memoria integrativa del 18.1.2024, la difesa dell'Istituto comunica che	
	con provvedimento del 4.1.2024 la pensione della ricorrente è stata ridetermi-	
	nata e gli arretrati calcolati a tutto il mese di febbraio anticipando che <i>“la rata</i>	
	<i>aggiornata e gli arretrati saranno corrisposti nella prima rata utile in base al</i>	
	<i>calendario centralizzato di liquidazione delle pensioni degli Statali, ovvero</i>	
	<i>marzo 2024”</i> .	
	La medesima difesa adduce che la riliquidazione è stata effettuata nella pre-	
	detta data in quanto solo allora l'istituto scolastico presso cui la ricorrente pre-	
	stava servizio avrebbe aggiornato la posizione assicurativa dell'ex dipendente	
	inserendo e certificando il nuovo c.d. “ultimo miglio”.	
	Stante l'avvenuta riliquidazione del trattamento di quiescenza della ricorrente,	
	la difesa dell'Istituto conclude per la declaratoria della cessazione della materia	
	del contendere e la compensazione delle spese.	
	All'udienza odierna, il patrocinio della pensionata ha dato atto dell'avvenuta	
	riliquidazione ed entrambe le parti hanno concordemente concluso per la de-	
	claratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la vit-	
	toria delle spese, la ricorrente, e per la compensazione delle stesse, la resi-	
	stente.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	4	

DIRITTO

La cessazione della materia del contendere si verifica allorché sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia fra le parti e queste, dandosi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Sez. Lavoro, n. 2063/2014 e Cass. civ., Sez. III, n. 16150/2010) oppure quando, mancando tale accordo, sia allegato un fatto sopravvenuto, ritenuto idoneo a determinare appunto la cessazione della materia del contendere da una sola parte, che, scrutinato dal giudice, sia reputato soddisfacitivo del diritto azionato, con conseguenti accertamento e declaratoria del venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire, ovvero dell'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprese dal convenuto (*ex multis*, Cass., sent. n. 6676/2015).

La giurisprudenza, pertanto, pur richiedendo anche la formulazione di conclusioni conformi delle parti, afferma che sotto il profilo sostanziale e soggettivo occorre comunque l'avvenuta soddisfazione in modo pieno ed irreversibile del diritto esercitato (Cass. n. 1378/2012; Corte dei conti, Sez. II app. n. 92/2018).

L'istituto in questione, forgiato dalla giurisprudenza e attraverso di essa introdotto espressamente nella normativa processuale tributaria (art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992) e amministrativa (art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 104 del 2010), trova pacificamente applicazione oltre che nel processo civile anche in quello giuscontabile alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c.. Il verificarsi di tale fattispecie estingue, dunque, il dovere del

	giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda introduttiva del pro-	
	cesso in quanto viene meno l'interesse ad una decisione dell'organo giurisdi-	
	zionale, con conseguente efficacia estintiva del giudizio.	
	In tale evenienza, il regolamento delle spese giudiziali avviene alla stregua del	
	sostanziale riconoscimento di una soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III, n.	
	28622/2019; Sez. Liguria, n. 117/2022).	
	Orbene, nel caso che ne occupa, risulta documentalmente provato che l'Inps	
	abbia provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente sulla base della co-	
	municazione dell'“ultimo miglio” effettuata dall'ex datore di lavoro e, inoltre,	
	la pensionata, attraverso la dichiarazione del proprio difensore, ha dato atto	
	dell'avvenuto conseguimento del risultato cui mirava con il ricorso.	
	Può, dunque, procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del	
	contendere.	
	Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i presupposti	
	per disporre l'integrale compensazione, considerato che la comunicazione dei	
	dati dell'“ultimo miglio” aggiornati risulta essere stata effettuata dall'Istituto	
	scolastico già datore di lavoro della pensionata in data successiva alla presen-	
	tazione del ricorso. Nessun rilievo, ai fini della riliquidazione della pensione,	
	può essere infatti annesso alla presentazione del modello PL2, di cui si fa men-	
	zione nell'atto introduttivo, essendo questo relativo alla riliquidazione della	
	buonuscita (vedasi al riguardo doc.7 di parte ricorrente).	
	Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giu-	
	dizi pensionistici.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in	
	6	

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la

materia del contendere ed estinto il giudizio relativo al ricorso proposto.

Spese integralmente compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2.2.2024.

IL GIUDICE

(Adriana Del Pozzo)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2024